

REGOLAMENTO (CE) N. 3132/93 DELLA COMMISSIONE

del 10 novembre 1993

relativo alla sospensione della pesca del merluzzo bianco da parte delle navi battenti bandiera della Danimarca

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,
visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CEE) n. 2241/87 del Consiglio, del 23 luglio 1987, che istituisce alcune misure di controllo delle attività di pesca⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CEE) n. 3483/88⁽²⁾, in particolare l'articolo 11, paragrafo 3,

considerando che il regolamento (CEE) n. 3923/92 del Consiglio, del 20 dicembre 1992, che ripartisce tra gli Stati membri, per il 1993, i contingenti di cattura per le navi che pescano nelle acque della Svezia⁽³⁾, modificato da ultimo dal regolamento (CEE) n. 661/93⁽⁴⁾, prevede dei contingenti di merluzzo bianco per il 1993;

considerando che, al fine dell'osservanza delle disposizioni relative ai limiti quantitativi delle catture di una riserva soggetta a contingentamento, la Commissione deve fissare la data alla quale si considera che le catture eseguite dai pescherecci battenti bandiera di uno Stato membro abbiano esaurito il contingente ad esso assegnato;

considerando che, secondo le informazioni trasmesse alla Commissione, le catture di merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III d (acque svedesi) da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca hanno esaurito il contingente assegnato per il 1993; che la Danimarca ha proibito la pesca di questa

popolazione a partire dal 18 ottobre 1993; che è quindi necessario riferirsi a tale data,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

Si ritiene che le catture del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III d (acque svedesi) eseguite da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca abbiano esaurito il contingente assegnato alla Danimarca per il 1993.

La pesca del merluzzo bianco nelle acque delle divisioni CIEM III d (acque svedesi) eseguita da parte di navi battenti bandiera della Danimarca o registrate in Danimarca è proibita, nonché la conservazione a bordo, il trasbordo e lo sbarco di questa popolazione da parte di queste navi dopo la data di applicazione del presente regolamento.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale delle Comunità europee*.

Esso è applicabile dal 18 ottobre 1993.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 10 novembre 1993.

Per la Commissione

Yannis PALEOKRASSAS

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 207 del 29. 7. 1987, pag. 1.

⁽²⁾ GU n. L 306 dell'11. 11. 1988, pag. 2.

⁽³⁾ GU n. L 397 del 31. 12. 1992, pag. 53.

⁽⁴⁾ GU n. L 71 del 24. 3. 1993, pag. 2.